

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 662

del 31/12/2020

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Convenzioni con la "Fondazione Teresa Camplani – Nuova Genesi" di Brescia per assistenza a malati AIDS in fase non acuta. Strutture denominate "Nuova Genesi" 1 e 2 site rispettivamente in via Lazzaretto n. 3 e in Via Schivardi n. 58 – Brescia.
Rinnovo dall'01.01.2021 al 31.12.2023.

**II DIRETTORE GENERALE - Dott. Claudio Vito Sileo
nominato con D.G.R. XI/1058 del 17.12.2018**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
Del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini

Dott.ssa Frida Fagandini

Dott.ssa Sara Cagliani



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- con D.G.R. n. VII/20766 del 16 febbraio 2005 avente per oggetto "Determinazione in merito alle Strutture residenziali e semiresidenziali extra ospedaliere di assistenza alle persone affette da HIV/AIDS e conseguente adeguamento delle tariffe e aggiornamento dello schema tipo di convenzione" la Regione Lombardia ha definito gli standard strutturali e organizzativi con l'individuazione di tre tipologie d'offerta: la Casa Alloggio ad alta integrazione sanitaria, la Casa Alloggio a bassa intensità assistenziale e il Centro Diurno;
- con lo stesso atto la Regione Lombardia ha definito le relative remunerazioni per ogni giornata di assistenza erogata;
- a seguito della succitata DGR è stata sottoscritta, dall'ASL di Brescia con la Fondazione Teresa Camplani, una convenzione per l'assistenza ai malati di AIDS in fase non acuta, convenzione successivamente rinnovata anche da questa ATS sino al 31.12.2020, da ultimo con Decreto D.G. n. 769 del 29.12.2017;
- con nota prot. 643 del 18.12.2020 (atti ATS prot. n. 0112616 del 18.12.2020) la Fondazione Teresa Camplani - Nuova Genesi, ha richiesto il rinnovo della convenzione;

Confermato che l'Ente Fondazione Teresa Camplani - Nuova Genesi è l'unica struttura sul territorio che eroga le prestazioni in argomento;

Dato atto che con verbale Rep. n. 2311/20 agli atti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria è stata attestata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le Case Alloggio per persone affette da HIV;

Atteso che dall'adozione della DGR sopra citata, non è intervenuta alcuna modifica/innovazione al sistema di assistenza extra - ospedaliero per malati di HIV/AIDS e pertanto ancora vigente è lo schema tipo di convenzione che regola i rapporti tra ATS ed Ente ed il sistema tariffario;

Ritenuto di accogliere la richiesta di rinnovo e per l'effetto disporre la prosecuzione del rapporto convenzionale con la Fondazione Teresa Camplani - Nuova Genesi;

Vista la proposta del Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Dott. Giovanni Marazza che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente atto;

Vista l'attestazione in ordine alla regolarità contabile da parte della Dott.ssa Emma Lanzani, Responsabile della U.O. Flussi Finanziari, in sostituzione della Dott.ssa Lara Corini, Responsabile del Servizio Risorse Economico-Finanziarie;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dott.ssa Laura Emilia Lanfredini, del Direttore Sociosanitario, Dott.ssa Frida Fagandini e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Sara Cagliani che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di rinnovare, per tutto quanto in premessa, le convenzioni con la "Fondazione Teresa Camplani - Nuova Genesi" di Brescia per la gestione di n. 2 Case Alloggio alle medesime condizioni in essere, per il periodo 01.01.2021 - 31.12.2023;
- b) di approvare, quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, gli allegati schemi di convenzione, redatti secondo lo schema tipo, definito nell'Allegato n. 1 alla D.G.R. n. VII/20766 del 16 febbraio 2005:
 - Nuova Genesi 1 per n. 10 posti letto ad alta integrazione sanitaria di cui all'allegato A composto da n. 5 pagine;



- Nuova Genesi 2 per 10 posti letto in regime residenziale, più 2 posti in regime diurno complessivi, a bassa intensità assistenziale, di cui all'allegato B composto da n. 5 pagine;
- c) di prendere atto del verbale Rep. n. 2311/20, agli atti del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le Case Alloggio per persone affette da HIV;
- d) di riconoscere, sempre ai sensi del D.G.R. n. VII/20766 del 16 febbraio 2005, alla struttura le seguenti remunerazioni per ogni giornata di assistenza erogata;
 - Casa alloggio - ad alta integrazione sanitaria € 130,00/die, a bassa intensità assistenziale € 105,00/die (di cui il 30% a carico dell'interessato o del Comune competente);
 - Centro diurno integrato AIDS € 51,00;
- e) di dare atto pertanto che l'onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari ad € 2.340.015,00, finanziato con specifico contributo regionale assegnato da Regione Lombardia tra gli "Altri contributi da Regione (FSR indistinto)", a seguito di specifica rendicontazione dei costi sostenuti, trova registrazione nella contabilità dell'Agenzia - Bilancio Sanitario - come di seguito specificato:
 - anno 2021 € 780.005,00 al conto 4303570 "Assistenza Malati AIDS da privato" programma di spesa n. 16600/2021;
 - anno 2022 € 780.005,00 al contro 4303570 "Assistenza Malati AIDS da privato" programma di spesa n. 16600/2022;
 - anno 2023 € 780.005,00 al contro 4303570 "Assistenza Malati AIDS da privato" programma di spesa n. 16600/2023;
- f) di precisare che, qualora siano ricoverati pazienti residenti in altre ATS, si provvederà a richiedere all'ATS di residenza il rimborso dell'onere eventualmente già corrisposto alla struttura;
- g) di trasmettere copia del presente provvedimento, a cura della struttura proponente, alla "Fondazione Teresa Camplani" di Brescia;
- h) di precisare che gli oneri relativi all'imposta di bollo, interamente a carico della "Fondazione Teresa Camplani", saranno assolti dall'ATS secondo le modalità di cui al D.M. del 17/06/2014 art. 6;
- i) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D. Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.
- j) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni e ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

**SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA E LA FONDAZIONE
TERESA CAMPLANI STRUTTURA "NUOVA GENESI" PER L'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE A FAVORE DEI MALATI DI AIDS E
SINDROMI AIDS CORRELATE IN FASE NON ACUTA**

I COMUNITÀ – Alta intensità assistenziale

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata A.T.S. di Brescia) – con sede in Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia - Codice Fiscale e Partita IVA 03775430980, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo,

E

l'Ente denominato Fondazione Teresa Camplani con sede legale in Via Moretto n. 33 a Brescia – Codice Fiscale 03372480982 rappresentato dal Legale Rappresentante Dott. Alessandro Masetti Zannini;

Premesso che

La struttura denominata Nuova Genesi 1 ubicata in Via Lazzaretto n. 3 a Brescia

- presenta tutti i requisiti strutturali, tecnologici e gestionali, generali e specifici necessari per il convenzionamento di n° 10 (dieci) posti in regime residenziale previsti dalla normativa vigente;
- è conforme alle indicazioni della programmazione regionale e locale.

Art. 1 Definizione

La Casa Alloggio Nuova Genesi eroga prestazioni socio sanitarie ad alta integrazione sanitaria, secondo l'assetto organizzativo stabilito nella presente convenzione.

Fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, così come previsti dalle indicazioni standard strutturali e gestionali per le strutture residenziali e semiresidenziali extra-ospedaliere per persone affette da HIV/AIDS, il numero di pazienti ospiti giornalmente, in regime residenziale, non può superare il numero totale dei posti letto convenzionati. La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività, oggetto della presente convenzione.

Art. 2 Requisiti autorizzativi e di convenzionamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di convenzionamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione con il personale in possesso delle specifiche professionalità previste dai provvedimenti regionali.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS di ubicazione della Struttura, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.

L'ATS di ubicazione della Struttura si riserva il diritto di compiere, nell'ambito delle funzioni di vigilanza su tutte le unità di offerta, in ogni tempo e senza

comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della struttura dei requisiti di autorizzazione e di convenzionamento. La procedura di controllo prevede l'accesso del personale della ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni, viene redatto, in contraddittorio con il Legale Rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di convenzionamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un termine massimo di 60 (sessanta) gg., la risoluzione della presente convenzione/ la revoca dell'autorizzazione al funzionamento con contestuale comunicazione alla Direzione Generale Welfare.

Art. 3 Prestazioni

La modalità d'inserimento di pazienti affetti da HIV/AIDS nella Struttura è definita dalla DGR n. VII/6471 del 19 ottobre 2001 "Riorganizzazione dell'assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in carico dei malati AIDS nell'area penale" e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni inserimento difforme a tale modalità non sarà considerato ai fini del pagamento delle prestazioni.

L'ammissione del soggetto è subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto stesso o di chi ne esercita la potestà tutoria, e all'accettazione del Responsabile di Struttura e va comunicata all'ATS di ubicazione della struttura.

Ogni rifiuto di ricovero deve essere motivato alla ATS di residenza del soggetto.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione attraverso una valutazione dei bisogni del paziente formulando un progetto individualizzato di assistenza, nell'ambito del piano individualizzato di assistenza predisposto dall'ATS di residenza del soggetto.

Il progetto individualizzato di assistenza, redatto entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'inserimento in accordo con gli operatori dell'ATS di residenza dell'interessato, individua le prestazioni erogabili presso la Struttura e richieste alle strutture specialistiche ed è sottoscritto dall'interessato stesso e approvato dalla ATS, così come previsto dalla DGR n. VII/6471 del 19/10/2001.

Il progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere per ogni ospite.

È aggiornato all'evolversi della situazione clinica - assistenziale del paziente, con particolare attenzione alle aree dei bisogni sanitari, della capacità motoria e cognitiva, della cura del sé e dei bisogni sociali ed educativi ed è sottoposto a verifiche periodiche.

Le prestazioni mediche di base, specialistiche, riabilitative e l'assistenza farmaceutica necessarie sono garantite dal SSR con le stesse modalità previste per tutti i cittadini. La Struttura e le Aziende Sanitarie erogatrici delle prestazioni possono prevedere percorsi privilegiati per l'accesso dei propri ospiti a tali prestazioni. L'erogazione di tali prestazioni deve essere garantita secondo un approccio multidimensionale ai bisogni del paziente e le stesse devono essere ricomprese nel progetto individuale di assistenza.

Art. 4 Appropriatelyzza dei ricoveri

La Struttura si impegna al rispetto dei tempi previsti dal progetto individuale di assistenza, relativamente alle varie fasi previste, che debbono essere coerenti alle indicazioni regionali; eventuali prolungamenti devono essere adeguatamente motivati e previamente autorizzati dall'ATS di residenza dell'assistito e comunicate all'ATS di ubicazione della struttura.

Ove tale autorizzazione non sia espressamente rilasciata non viene riconosciuta alcuna retta.

Le dimissioni dalla Struttura devono essere preliminarmente concordate con l'interessato, se del caso con la famiglia, e gli operatori dell'ATS di residenza che

seguono il caso. In caso di comportamenti gravemente lesivi e pregiudizievoli alla sicurezza di persone o cose e in caso di gravi violazioni delle regole di convivenza della struttura, le motivazioni delle dimissioni devono essere tempestivamente comunicate alla ATS di residenza del soggetto, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia.

In caso di volontario allontanamento dalla Comunità la Struttura ne dà immediata comunicazione alla ATS di residenza ed a quella ove la struttura stessa è ubicata; ciò comporta la sospensione di erogazione della quota di convenzione a partire dalla 3° notte consecutiva di assenza.

Art. 5 Sistema tariffario

Le prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Struttura ai cittadini lombardi sono remunerate in base alle tariffe stabilite e secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali.

La Struttura rendiconta le prestazioni erogate ai propri ospiti, secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali, alla ATS di ubicazione della stessa.

L'ATS di ubicazione della Struttura per i cittadini lombardi anticipa, nel rispetto della normativa vigente, le rette previste, procedendo successivamente a richiedere il rimborso delle rette erogate alla ATS di residenza dei pazienti. Per i cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale si applica quanto previsto dalla normativa vigente (codice STP) e l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Per i cittadini senza fissa dimora qualora, espletate le necessarie ricerche previste dalla citata DGR n. VII/6471/01, non sia possibile identificare il Comune di ultima residenza, l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Nella Struttura possono essere inseriti assistiti non appartenenti al SSR; in tal caso si applicano le tariffe stabilite dalla normativa della Regione Lombardia, le rendicontazioni sono direttamente concordate con le ATS di residenza dell'assistito e i relativi costi sono a carico della Regione di residenza; in caso di lista d'attesa hanno priorità i cittadini residenti in Regione Lombardia.

L'ammissione di cittadini di altre Regioni nelle strutture semiresidenziali e residenziali per malati AIDS ubicate in Lombardia avviene con le stesse modalità dei cittadini lombardi, in conformità alla DGR n. VII/6471 del 18/10/2001. Per i pazienti ricoverati presso la Struttura si applicano le norme previste all'art. 4, commi 80 e 81 della legge n. 1 del 5 gennaio 2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112".

La Struttura è tenuta a compilare per ogni assistito una cartella socio-sanitaria, nella quale siano riportate la presenza giornaliera, le valutazioni, le attività svolte all'interno della struttura, le prestazioni specialistiche ricevute presso altre Strutture.

La Regione o l'ATS possono richiedere informazioni in ordine al tipo di prestazioni erogate.

Allontanamenti dalla struttura, non superiori a 3 (tre) notti consecutive, motivati da ragioni familiari, sociali o terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura, la quale deve, comunque, comunicare l'assenza programmata preventivamente alla ATS di ubicazione, riservare il posto ed avvertire il referente del caso dell'ATS di residenza.

In caso di assenze per ricovero in Struttura Ospedaliera o per altri motivi, preventivamente concordati con l'ATS di residenza dell'assistito e ricompresi nel piano individualizzato di assistenza, le cui spese non siano interamente sostenute dalla Struttura, deve essere fornita comunicazione alla ATS di ubicazione che provvederà all'abbattimento della tariffa giornaliera pari al 50%, con conservazione del posto, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.

Eventuali ulteriori esigenze di conservazione del posto, per assenze necessarie nell'ambito del percorso riabilitativo, dovranno essere concordate con l'ATS di residenza, e comunicate all'ATS di ubicazione della Struttura.

Art. 6 Corrispettivo e Pagamenti

ATS riconosce alla Struttura, per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'importo massimo di € 1.423.500,00.

ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o note di liquidazione.

Art. 7 Qualità

La Struttura è responsabile della qualità del progetto individualizzato di assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori incaricati. In corrispondenza della firma della presente convenzione la Struttura si impegna ad attivare protocolli operativi attraverso i quali consentire la periodica verifica dei livelli di qualità delle prestazioni rese e/o percepite dal paziente e/o dai suoi famigliari/tutori.

La Struttura si impegna alla formazione continua dei propri operatori anche partecipando a momenti formativi organizzati dalla Regione, dalle ATS o da altri organismi qualificati nel settore.

Art. 8 Debito informativo e riservatezza dei dati

La struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i., e secondo i tempi e le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.

Le parti, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, si obbligano al rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 9 Controversie

Il Foro di Brescia è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 Durata e revisione della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01.01.2021 fino al 31.12.2023 salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare a mezzo pec con un preavviso minimo di un mese.

L'eventuale rinnovo avverrà su esplicita richiesta della Fondazione Camplani e dovrà prevedere l'avvio delle medesime procedure al momento della prima sottoscrizione. La presente convenzione può essere prorogata in accordo con le parti.

Le parti si impegnano a rivedere tempestivamente la presente convenzione in presenza di disposizioni nazionali e/o regionali in materia.

Art. 11 Codice di comportamento e Piano triennale per la prevenzione della corruzione

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione la Fondazione Teresa Camplani dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione vigente tempo per tempo dell'ATS di Brescia (pubblicati sul sito www.ats-brescia.it nella sezione Amministrazione

Trasparente) e si impegna affinché le attività di che trattasi si svolgano nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni in essi enunciati.

Le parti, in riferimento alle disposizioni contenute nei sopra richiamati documenti, danno atto del dovuto rilievo da attribuire ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie di cui abbiano diretta conoscenza.

Art. 12 Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, qualora una o entrambe le parti lo richiedano nel loro esclusivo interesse.

Tutte le spese attinenti e relative alla registrazione della presente convenzione sono a carico della parte richiedente senza possibilità di rivalsa per qualsiasi titolo o motivo.

Art. 13 Imposta di bollo

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26/10/1972 n.642 – allegato A – articolo 2.

Gli oneri relativi all'imposta di bollo sono interamente a carico della Fondazione Teresa Camplani.

L'assolvimento dell'imposta avviene in modo virtuale da parte di ATS Brescia, giusta autorizzazione n. 162 del 13/01/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente
Per la Fondazione Teresa Camplani
Struttura Nuova Genesi
Il Legale Rappresentante
Dott. Alessandro Masetti Zannini

Firmato digitalmente
Per la ATS di Brescia
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo

**SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA E LA FONDAZIONE
TERESA CAMPLANI STRUTTURA "NUOVA GENESI" PER L'EROGAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SOCIALI A RILIEVO SANITARIO A FAVORE DEI MALATI DI
AIDS E SINDROMI AIDS CORRELATE IN FASE NON ACUTA**

II COMUNITÀ – Bassa intensità assistenziale

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito denominata A.T.S. di Brescia) – con sede in Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia - Codice Fiscale e Partita IVA 03775430980, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Claudio Vito Sileo,

E

l'Ente denominato Fondazione Teresa Camplani con sede legale in Via Moretto n. 33 a Brescia – Codice Fiscale 03372480982 rappresentato dal Legale Rappresentante Dott. Alessandro Masetti Zannini;

Premesso che

La struttura denominata Nuova Genesi 2 ubicata in via Schivardi n. 58 a Brescia

- presenta tutti i requisiti strutturali, tecnologici e gestionali, generali e specifici necessari per il convenzionamento di n° 10 (dieci) posti in regime residenziale più n° 2 (due) posti in regime diurno previsti dalla normativa vigente;
- è conforme alle indicazioni della programmazione regionale e locale.

Art. 1 Definizione

La Casa Alloggio Nuova Genesi eroga prestazioni sociali a rilievo sanitario, secondo l'assetto organizzativo stabilito nella presente convenzione.

Fermo restando il rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica, così come previsti dalle indicazioni Standard strutturali e gestionali per le strutture residenziali e semiresidenziali extra – ospedaliere per persone affette da HIV/AIDS, il numero dei pazienti ospiti giornalmente, in regime residenziale, non può superare il numero totale dei posti letto convenzionati. La Struttura si impegna a comunicare, con congruo anticipo, eventuali sospensioni di funzioni o attività, oggetto della presente convenzione.

Art. 2 Requisiti autorizzativi e di convenzionamento

La Struttura si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di convenzionamento, previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

Per ciò che attiene i requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, la Struttura si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni di cui alla presente convenzione con il personale in possesso delle specifiche professionalità previste dai provvedimenti regionali.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni quadrimestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte della ATS di ubicazione della Struttura, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale.

L'ATS di ubicazione della Struttura si riserva il diritto di compiere, nell'ambito delle funzioni di vigilanza su tutte le unità di offerta, in ogni tempo e senza

comunicazione preventiva, ispezioni e controlli inerenti il mantenimento da parte della Struttura dei requisiti di autorizzazione e di convenzionamento. La procedura di controllo prevede l'accesso del personale della ATS presso la Struttura; al termine dell'operazione, viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o suo delegato, il verbale di controllo.

L'accertamento del non possesso dei requisiti autorizzativi e/o di convenzionamento comporta, previa diffida ad adempiere entro un termine massimo di 60 (sessanta) gg., la risoluzione della presente convenzione/ la revoca dell'autorizzazione al funzionamento con contestuale comunicazione alla Direzione Generale Welfare.

Art. 3 Prestazioni

La modalità d'inserimento di pazienti affetti da HIV/AIDS nella Struttura è definita dalla DGR n. VII/ 6471 del 19 ottobre 2001 "Riorganizzazione dell'assistenza territoriale dei malati di AIDS e presa in carico dei malati di AIDS nell'area penale" e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni inserimento difforme a tale modalità non sarà considerato ai fini del pagamento delle prestazioni.

L'ammissione del soggetto è subordinata alla disponibilità del posto, al consenso del soggetto stesso o di chi ne esercita la potestà tutoria, e all'accettazione del Responsabile della Struttura e va comunicata all'ATS di ubicazione della struttura.

Ogni rifiuto di ricovero deve essere motivato alla ATS di residenza del soggetto.

La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni oggetto della presente convenzione attraverso una valutazione dei bisogni del paziente formulando un progetto individualizzato di assistenza, nell'ambito del piano individualizzato di assistenza predisposto dall'ATS di residenza del soggetto.

Il progetto individualizzato di assistenza, redatto entro il termine di 30 (trenta) gg dall'inserimento in accordo con gli operatori dell'ATS di residenza dell'interessato, individua le prestazioni erogabili presso la Struttura e richieste alle strutture specialistiche ed è sottoscritto dall'interessato stesso e approvato dalla ATS, così come previsto dalla DGR n. VII/6471 del 19/10/2001

Il progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere per ogni ospite.

E' aggiornato all'evolversi della situazione clinica - assistenziale del paziente, con particolare attenzione alle aree dei bisogni sanitari, della capacità motoria e cognitiva, del cura del sé e dei bisogni sociali ed educativi ed è sottoposto a verifiche periodiche.

Le prestazioni mediche di base, specialistiche, riabilitative e l'assistenza farmaceutica necessarie sono garantite dal SSR con le stesse modalità previste per tutti i cittadini. La Struttura e le Aziende Sanitarie erogatrici delle prestazioni possono prevedere percorsi privilegiati per l'accesso dei propri ospiti a tali prestazioni. L'erogazione di tali prestazioni deve essere garantita secondo un approccio multidimensionale ai bisogni del paziente e le stesse devono essere ricomprese nel progetto individuale di assistenza.

Art. 4 Appropriatelyzza dei ricoveri

La Struttura si impegna al rispetto dei tempi previsti dal progetto individuale di assistenza, relativamente alle varie fasi previste, che debbono essere coerenti alle indicazioni regionali; eventuali prolungamenti devono essere adeguatamente motivati e previamente autorizzati dall'ATS di residenza dell'assistito e comunicate all'ATS di ubicazione della struttura.

Ove tale autorizzazione non sia espressamente rilasciata non viene riconosciuta alcuna retta.

Le dimissioni dalla Struttura devono essere preliminarmente concordate con l'interessato, se del caso con la sua famiglia, e gli operatori dell'ATS di residenza

che seguono il caso. In caso di comportamenti gravemente lesivi e pregiudizievoli alla sicurezza di persone o cose e in caso di gravi violazioni delle regole di convivenza della struttura, le motivazioni delle dimissioni devono essere tempestivamente comunicate all'ATS di residenza del soggetto, fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in materia.

Nel caso della struttura residenziale, in caso di volontario allontanamento dalla Comunità, la Struttura ne dà immediata comunicazione alla ATS di residenza ed a quella ove la struttura stessa è ubicata; ciò comporta la sospensione di erogazione della quota di convenzione a partire dalla 3° notte consecutiva di assenza.

Nel caso della struttura semiresidenziale la presenza deve avere carattere di continuità e la tariffa giornaliera è erogata a condizione di una presenza superiore alle 4 ore e dell'erogazione del pasto.

Art. 5 Sistema tariffario

Le prestazioni socio-sanitarie erogate dalla Struttura ai cittadini lombardi sono remunerate in base alle tariffe stabilite e secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali.

La Struttura rendiconta le prestazioni erogate ai propri ospiti, secondo le modalità definite dai provvedimenti regionali, alla ATS di ubicazione della stessa.

L'ATS di ubicazione della Struttura per i cittadini lombardi anticipa, nel rispetto della normativa vigente, le rette previste, procedendo successivamente a richiedere il rimborso delle rette erogate alla ATS di residenza dei pazienti. Per i cittadini stranieri temporaneamente presenti sul territorio regionale si applica quanto previsto dalla normativa vigente (codice STP) e l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Per i cittadini senza fissa dimora qualora, espletate le necessarie ricerche previste dalla citata DGR n. VII/6471/01, non sia possibile identificare il Comune di ultima residenza, l'ATS di ubicazione della struttura richiede direttamente il rimborso alla Regione.

Nella Struttura possono essere inseriti assistiti non appartenenti al SSR; in tal caso si applicano le tariffe stabilite dalla normativa della Regione Lombardia, le rendicontazioni sono direttamente concordate con le ATS di residenza dell'assistito e i relativi costi sono a carico della Regione di residenza; in caso di lista d'attesa hanno priorità i cittadini residenti in Regione Lombardia.

L'ammissione di cittadini di altre Regioni nelle strutture semiresidenziali e residenziali per malati di AIDS ubicate in Lombardia avviene con le stesse modalità dei cittadini lombardi, in conformità alla DGR n. VII/6471 del 18/10/2001. Per i pazienti ricoverati presso la Struttura si applicano le norme previste all'art 4, commi 80 e 81 della legge n. 1 del 5 gennaio 2000 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112"

La Struttura è tenuta a compilare per ogni assistito una cartella socio-sanitaria, nella quale siano riportate la presenza giornaliera, le valutazioni, le attività svolte all'interno della struttura, le prestazioni specialistiche ricevute presso altre Strutture.

La Regione o l'ATS può richiedere informazioni in ordine al tipo di prestazioni erogate.

Allontanamenti dalla struttura, non superiori a 3 (tre) notti consecutive, motivati da ragioni familiari, sociali e terapeutiche, non interrompono la continuità delle prestazioni erogate dalla Struttura, la quale deve, comunque, comunicare l'assenza programmata preventivamente alla ATS di ubicazione, riservare il posto ed avvertire il referente del caso dell'ATS di residenza.

In caso di assenze per ricovero in Struttura Ospedaliera o per altri motivi, preventivamente concordati con l'ATS di residenza dell'assistito e ricompresi nel piano individualizzato di assistenza, le cui spese non siano interamente sostenute dalla Struttura, deve essere fornita comunicazione alla ATS di ubicazione che

provvederà all'abbattimento della tariffa giornaliera pari al 50%, con conservazione del posto, per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.
Eventuali ulteriori esigenze di conservazione del posto, per assenze necessarie nell'ambito del percorso riabilitativo, dovranno essere concordate con l'ATS di residenza, e comunicate all'ATS di ubicazione della Struttura.

Art. 6 Corrispettivo e Pagamenti

ATS riconosce alla Struttura, per l'erogazione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'importo massimo di € 916.515,00.
ATS si impegna a saldare i corrispettivi delle prestazioni rese dalla Struttura nei tempi previsti dai provvedimenti regionali a far data dalla presentazione di regolare fattura e/o note di liquidazione.

Art.7 Qualità

La Struttura è responsabile della qualità del progetto individualizzato di assistenza e delle prestazioni erogate dagli operatori incaricati. In corrispondenza della firma della presente convenzione la Struttura si impegna ad attivare protocolli operativi attraverso i quali consentire la periodica verifica dei livelli di qualità delle prestazioni rese e/o percepite dal paziente e/o dai suoi familiari/tutori.
La Struttura si impegna alla formazione continua dei propri operatori anche partecipando a momenti formativi organizzati dalla Regione, dalle ATS o da altri organismi qualificati nel settore.

Art. 8 Debito informativo e riservatezza dei dati

La struttura si impegna ad adempiere al proprio debito informativo nei confronti dell'ATS e della Regione Lombardia, Direzione Generale Welfare, ai sensi della L.R. n. 33/2009 e s.m.i. e secondo tempi e modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale.
Le parti, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, si obbligano al rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 2016/679 ed al D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

Art. 9 Controversie

Il Foro di Brescia è competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione.

Art. 10 Durata e revisione della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 01.01.2021 fino al 31.12.2023 salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare a mezzo pec con un preavviso minimo di un mese.
L'eventuale rinnovo avverrà su esplicita richiesta della Fondazione Camplani e dovrà prevedere l'avvio delle medesime procedure al momento della prima sottoscrizione.
La presente convenzione può essere prorogata in accordo con le parti.
Le parti si impegnano a rivedere tempestivamente la presente convenzione in presenza di disposizioni nazionali e/o regionali in materia.

Art. 11 Codice di comportamento e Piano triennale per la prevenzione della corruzione

All'atto della sottoscrizione della presente convenzione la Fondazione Teresa Camplani dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione vigente tempo per tempo dell'ATS di

Brescia (pubblicati sul sito www.ats-brescia.it nella sezione Amministrazione Trasparente) e si impegna affinché le attività di che trattasi si svolgano nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni in essi enunciati.

Le parti, in riferimento alle disposizioni contenute nei sopra richiamati documenti, danno atto del dovuto rilievo da attribuire ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie di cui abbiano diretta conoscenza.

Art. 12 Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, qualora una o entrambe le parti lo richiedano nel loro esclusivo interesse.

Tutte le spese attinenti e relative alla registrazione della presente convenzione sono a carico della parte richiedente senza possibilità di rivalsa per qualsiasi titolo o motivo.

Art. 13 Imposta di bollo

La presente scrittura privata è soggetta all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 – allegato A – articolo 2.

Gli oneri relativi all'imposta di bollo sono interamente a carico della Fondazione Teresa Camplani.

L'assolvimento dell'imposta avviene in modo virtuale da parte di ATS Brescia, giusta autorizzazione n. 162 del 13/01/2016.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato digitalmente
Per la Fondazione Teresa Camplani
Struttura Nuova Genesi
Il Legale Rappresentante
Dott. Alessandro Masetti Zannini

Firmato digitalmente
Per la ATS di Brescia
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Vito Sileo